8 APRILE 2020

Articolo 42 cpa

**Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale**

Art. 42

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'[articolo 170 del codice di procedura civile](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), ha i contenuti di cui all'[articolo 40](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804510&idUnitaDoc=5595280&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 45.

3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 46.

4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

**art. 170 Codice di procedura civile**

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio [165, 166 c.p.c.] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito [84 c.p.c.], salvo che la legge disponga altrimenti (1).

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti (2).

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni] (3).

Note

(1) In seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui la legge prevede diversamente. Si notificano personalmente alla parte: l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.); la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286 e 301 c.p.c.); il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 del c.p.c.); alcuni atti al contumace (art. 292 del c.p.c.).

(2) La consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nei casi in cui debba essere notificata la sentenza e l'atto di impugnazione: in tali casi, è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite. Diversamente, la notifica deve ritenersi nulla e il vizio può essere sanato o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui è diretta l'impugnazione o con la rinnovazione della notifica ordinata dal giudice entro un termine perentorio.

(3) L’ultimo periodo di questo comma è stato abrogato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 267 TFUE

(ex articolo 234 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.